DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1992

recante modifica alla decisione 89/599/CEE della Commissione che approva le deroghe, previste dalla Grecia, dall'Italia e dal Portogallo, a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patate originari del Canada

(I testi in lingua greca, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

(93/33/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/103/CEE della Commissione [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi di patata originari del continente americano possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità soltanto a condizione che ne sia stato soppresso il potere germinativo, causa del rischio di propagazione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata, e che — se sono originari di un paese nel quale è nota la presenza del *Corynebacterium sepedonicum* — siano state rispettate, nel paese d'origine, disposizioni riconosciute equivalenti alle disposizioni comunitarie relative alla lotta contro questo organismo nocivo;

considerando che l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iii) di detta direttiva consente tuttavia agli Stati membri di stabilire deroghe alla norma concernente la soppressione del potere germinativo, quando non sia da temersi una propagazione di organismi nocivi; che tali deroghe sono soggette ad approvazione, subordinata a talune condizioni, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, e devono altresì soddisfare i requisiti stabiliti nell'allegato IV, parte A, punto 24;

considerando che in Grecia, Italia e Portogallo la coltivazione delle patate di talune varietà dell'America settentrionale è ormai diventata prassi consolidata; che parte del fabbisogno di tuberi-seme di patata di questa varietà viene soddisfatto con l'importazione del Canada;

considerando che, con le decisioni 86/120/CEE [3], 87/154/CEE [4], modificata dalla decisione 87/311/CEE [5], 88/176/CEE [6], modificata dalla decisione 88/496/CEE [7], 89/32/CEE [8] e 89/599/CEE [9], modificata da ultimo dalla decisione 92/468/CEE [10], la Commissione ha approvato deroghe fondate sul principio di « zona esente » subordinatamente a talune condizioni tecniche atte a prevenire il rischio della propagazione di organismi nocivi; che l'approvazione di tali deroghe è scaduta il 31 dicembre 1992; che la Commissione ha inoltre stabilito che dette deroghe prevedessero la possibilità di accertare effettivamente il corretto funzionamento del principio di « zona esente »;

considerando che la Grecia, l'Italia e il Portogallo hanno dichiarato che prevedono di introdurre deroghe per la prossima campagna di commercializzazione dei tuberi-seme;

considerando che è noto che il Canada non è ancora esente dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata né dal *Corynebacterium sepedonicum*;

considerando che il Canada ha proseguito l'attuazione del programma di eradicazione di tali organismi nocivi nelle province di New Brunswick e Prince Edward Island; che vi sono validi motivi per ritenere che il programma di eradicazione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata sia risultato pienamente efficace in tali province e che il programma di eradicazione del *Corynebacterium sepedonicum* è risultato pienamente efficace in talune zone di queste province; che nei campioni prelevati dalle patate da semina importate conformemente alla decisione 91/592/CEE non è stata riscontrata traccia di malattia; che non è stato dimostrato che esistano elementi ostativi al corretto funzionamento del summenzionato principio di « zona esente », e quindi per non riconoscere le disposizioni applicate in tali zone come equivalenti alle disposizioni comunitarie relative alla lotta contro il *Corynebacterium sepedonicum*;

considerando che si può quindi ritenere che non vi sia rischio di propagazione degli organismi nocivi in questione, a condizione che i tuberi-seme di patata siano originari di zone dichiarate, in base a prove scientifiche, esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata e dal *Corynebacterium sepedonicum*, e che siano rispettate

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
(2) GU n. L 363 dell'11. 12. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 99 del 15. 4. 1986, pag. 31.
(4) GU n. L 65 del 10. 3. 1987, pag. 12.
(5) GU n. L 159 del 19. 6. 1987, pag. 19.
(6) GU n. L 80 del 25. 3. 1988, pag. 48.
(7) GU n. L 266 del 27. 9. 1988, pag. 39.
(8) GU n. L 15 del 19. 1. 1989, pag. 21.
(9) GU n. L 344 del 25. 11. 1989, pag. 31.
(10) GU n. L 264 del 10. 9. 1992, pag. 25.

talune particolari condizioni tecniche perfezionate ; che la Commissione veglierà affinché il Canada trasmetta tutte le informazioni di carattere tecnico necessarie per controllare il funzionamento delle misure di salvaguardia imposte dalle suddette condizioni tecniche, nonché per valutare il funzionamento del sopraccitato principio di « zona esente » ;

considerando che le deroghe previste dalla Grecia, dall'Italia e dal Portogallo devono essere pertanto approvate per la prossima campagna di commercializzazione di tuberiseme di patata, purché siano corredate delle suddette condizioni e ferme restando la direttiva 66/403/CEE del Consiglio (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/17/CEE (2) e la direttiva 70/457/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (4) ;

considerando che le condizioni di cui al succitato allegato IV, parte A, punto 24 hanno subito una revisione, mediante la quale tale allegato è stato adattato al principio del mercato interno, tenendo conto di una valutazione dei rischi fitosanitari ;

considerando che detta valutazione dei rischi fitosanitari è stata alla base di una modifica e di una revisione delle pertinenti disposizioni dell'allegato IV della direttiva in parola ;

considerando che, tuttavia, a norma della direttiva 91/683/CEE del Consiglio (5), gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva sei mesi dopo la revisione degli allegati da I a V della direttiva 77/93/CEE ;

considerando che tale revisione è stata differita ;

considerando che l'autorizzazione si applica indipendentemente dall'abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dei controlli alle frontiere intracomunitarie ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 89/599/CEE è modificata come segue :

1) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), la data del 15 gennaio 1993 è sostituita da quella del 15 aprile 1993.
2) All'articolo 2, la data del 1° marzo 1993 è sostituita da quella del 1° giugno 1993.
3) All'articolo 3, l'indicazione « dal 1° novembre 1992 al 31 dicembre 1992 » è sostituita dall'indicazione « dal 31 marzo 1993 ».
4) All'articolo 3, la data del 31 dicembre 1992 è sostituita da quella del 31 marzo 1993.

Articolo 2

La Repubblica Ellenica, la Repubblica Italiana e la Repubblica Portoghese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2360/66.
(2) GU n. L 82 del 27. 3. 1992, pag. 69.
(3) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.
(5) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.